

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

recante

“Norme in materia di procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 - CONTENUTI E OBIETTIVI

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - COMMISSIONE TECNICO-CONSULTIVA PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

TITOLO II - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VAS

CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI VAS

ART. 4 - AMBITO D'APPLICAZIONE

ART. 5 - INTEGRAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE NEI PROCEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE

ART. 6 - RAPPORTO AMBIENTALE

ART. 7 - CONSULTAZIONI

ART. 8 - CONSULTAZIONI TRANSFRONTALIERE

ART. 9 - GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE ED APPROVAZIONE DEL PIANO O PROGRAMMA PROPOSTO

ART. 10 - INFORMAZIONI CIRCA LA DECISIONE

ART. 11 - MONITORAGGIO

CAPO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA VAS IN SEDE STATALE

ART. 12 - PIANI E PROGRAMMI SOTTOPOSTI A VAS IN SEDE STATALE

ART. 13 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

ART. 14 - ISTRUTTORIA E ADOZIONE DEL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

ART. 15 - EFFETTI DEL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

ART. 16 - PROCEDURA DI SCREENING

ART. 17 - FASE PRELIMINARE O SCOPING

CAPO III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA VAS IN SEDE REGIONALE O PROVINCIALE

ART. 18 - PIANI E PROGRAMMI SOTTOPOSTI A VAS IN SEDE REGIONALE O PROVINCIALE

ART. 19 - PROCEDURE DI VAS IN SEDE REGIONALE O PROVINCIALE

TITOLO III - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - VIA

CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI VIA

ART. 20 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 21 - FINALITÀ DELLA VIA

ART. 22 - COMPETENZE E PROCEDURE

ART. 23 - FASE INTRODUTTIVA DEL PROCEDIMENTO

ART. 24 - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

ART. 25 - MISURE DI PUBBLICITÀ

ART. 26 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

ART. 27 - ISTRUTTORIA TECNICA

ART. 28 - GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

ART. 29 - PROCEDURA DI VERIFICA O SCREENING

ART. 30 - RELAZIONI TRA VAS E VIA

ART. 31 - RELAZIONI TRA VIA E IPPC

CAPO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA VIA IN SEDE STATALE

ART. 32 - PROGETTI SOTTOPOSTI A VIA IN SEDE STATALE

ART. 33 - PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE

ART. 34 - COMPITI ISTRUTTORI DELLA COMMISSIONE TECNICO-CONSULTIVA

ART. 35 - SCOPING E SCREENING

ART. 36 - PROCEDURE PER I PROGETTI CON IMPATTI AMBIENTALI TRANSFRONTALIERI

ART. 37 - EFFETTI DEL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

ART. 38 - CONTROLLI SUCCESSIVI

CAPO III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA VIA IN SEDE REGIONALE O PROVINCIALE

ART. 39 - PROGETTI SOTTOPOSTI A VIA IN SEDE REGIONALE O PROVINCIALE

ART. 40 - PROCEDURE DI VIA IN SEDE REGIONALE O PROVINCIALE

ART. 41 - TERMINI DEL PROCEDIMENTO

ART. 42 - COORDINAMENTO ED INTEGRAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 43 - PROCEDURE SEMPLIFICATE ED ESONERI

ART. 44 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 45 - ABROGAZIONI

ART. 46 - PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICO-CONSULTIVA PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

ART. 47 - ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI

ART. 48 - REGOLAMENTI E NORME TECNICHE INTEGRATIVE

ART. 49 - ENTRATA IN VIGORE

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

recante

“Norme in materia di procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'art. 14 della l. 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione», ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettere f), e comma 9, lettere f);

Viste altresì le Direttive 2001/42/CE del 27 giugno 2001, in materia di VAS, e 85/337/CEE del 27 giugno 1985, come modificata dalle Direttive 97/11/CE del 3 marzo 1997 e 2003/35/CE del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC), direttive cui il presente decreto dà attuazione;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», reso nella seduta del 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati, reso in data 2005, e del Senato della Repubblica, reso in data 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro

Emana il seguente decreto legislativo

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 - CONTENUTI E OBIETTIVI

1. Il presente decreto costituisce attuazione:
 - a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, con i seguenti obiettivi:
 - garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente;
 - contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nelle fasi di elaborazione, di adozione e di approvazione di determinati piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - promuovere l'utilizzo della valutazione ambientale nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovraprovinciali;
 - assicurare che venga comunque effettuata la valutazione ambientale dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;
 - b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, con i seguenti obiettivi:
 - garantire il pieno recepimento delle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale;
 - semplificare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di valutazione di impatto ambientale che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale;
 - anticipare le procedure di valutazione di impatto ambientale alla prima presentazione del progetto dell'intervento da valutare;
 - introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione;
 - garantire il completamento delle procedure in tempi certi;
 - introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di valutazione ambientale strategica;
 - adottare misure di coordinamento tra le procedure di valutazione di impatto ambientale e quelle di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, ovvero di autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni.

2. La valutazione ambientale strategica, o semplicemente valutazione ambientale, riguarda i piani e programmi di intervento sul territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.
3. La procedura per la valutazione ambientale strategica costituisce, per i piani e programmi sottoposti a tale valutazione, parte integrante del procedimento ordinario di adozione ed approvazione. I provvedimenti di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, o in contrasto con gli esiti di detta valutazione sono nulli.
4. La valutazione di impatto ambientale riguarda i progetti di opere ed interventi che, per la loro natura o dimensioni, possano avere un impatto importante sull'ambiente ed è preordinata a garantire che gli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione ed esercizio di dette opere ed interventi siano presi in considerazione durante la loro progettazione e prima della loro approvazione o autorizzazione o comunque prima della loro realizzazione.
5. La procedura per la valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi ad essa sottoposti, presupposto o parte integrante del procedimento ordinario di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione impatto ambientale, ove prescritta, o in contrasto con gli esiti di detta valutazione sono nulli.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) *procedimento di valutazione di impatto ambientale - VIA*: l'elaborazione di uno studio del possibile impatto sull'ambiente che può avere la realizzazione e l'esercizio di un'opera progettata e da approvarsi o autorizzarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione dello studio ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'*iter* decisionale di approvazione o autorizzazione dell'opera progettata e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;
 - b) *procedimento di valutazione ambientale strategica - VAS*: l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale conseguente all'attuazione di un determinato piano o programma da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'*iter* decisionale di approvazione di un piano o programma e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;
 - c) *impatto ambientale*: alterazione, qualitativa e/o quantitativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici ed economici, in conseguenza della attuazione sul territorio di piani o programmi o della realizzazione di progetti relativi a particolari impianti, opere o interventi pubblici o privati;
 - d) *piani e programmi*: tutti gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottati o approvati da autorità statali, regionali o locali, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche; salvi i casi in cui le normative vigenti di settore espressamente dispongano altrimenti, la valutazione ambientale strategica insiste, prima dell'approvazione, sui piani e programmi adottati ovvero, ove non sia previsto un atto formale di adozione, sulle proposte di piani o

programmi giunte al grado di elaborazione necessario e sufficiente per la loro presentazione per l'approvazione;

e) *progetto di un'opera od intervento*: elaborato tecnico, preliminare, definitivo o esecutivo concernente la realizzazione di un impianto, opera o intervento, compresi gli interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio quali quelli destinati allo sfruttamento delle risorse naturali e del suolo; salvi i casi in cui le normative vigenti di settore espressamente dispongano altrimenti, la valutazione di impatto ambientale viene eseguita sui progetti definitivi o comunque giunti al grado di elaborazione necessario e sufficiente per la loro presentazione per l'approvazione o l'autorizzazione o altro atto decisorio che ne consenta la realizzazione;

f) *modifica sostanziale di un piano o programma*: modifica di un piano o programma già approvato che, a giudizio dell'autorità competente, possa avere effetti significativi sull'ambiente;

g) *modifica sostanziale di un'opera o intervento*: intervento su un'opera già esistente dal quale derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente; per le opere o interventi per i quali nell'allegato III sono fissate soglie dimensionali, costituisce modifica sostanziale anche l'intervento di ampliamento, potenziamento od estensione qualora detto intervento di per sé superi dette soglie;

h) *proponente o committente*: l'ente o la pubblica autorità cui compete l'adozione di un piano o programma o, in genere, che ne richiede l'approvazione, nonché l'ente o la pubblica autorità che prende l'iniziativa relativa a un progetto pubblico e il soggetto che richiede l'autorizzazione relativa ad un progetto privato;

i) *rapporto ambientale*: studio tecnico-scientifico contenente l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione di un determinato piano o programma potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma;

l) *studio d'impatto ambientale*: studio tecnico-scientifico contenente l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che la realizzazione di un determinato progetto potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi, degli interessi e dei servizi correlati all'opera o all'intervento progettato e dell'ambito territoriale interessato;

m) *autorizzazione*: decisione dell'autorità competente che abilita il committente o proponente alla realizzazione del progetto;

n) *giudizio di compatibilità ambientale*: l'atto con il quale l'autorità competente conclude la procedura di valutazione ambientale strategica o di valutazione di impatto ambientale;

n) *autorità competente*: l'amministrazione alla quale, in base alla normativa vigente, compete l'adozione di un provvedimento conclusivo del procedimento o di una sua fase;

p) *consultazione*: le forme di partecipazione, anche diretta, delle altre amministrazioni e delle popolazioni interessate nella raccolta e valutazione dei dati ed informazioni che costituiscono il quadro conoscitivo necessario per esprimere il giudizio di compatibilità ambientale di un determinato piano o programma o di un determinato progetto;

q) *pubblico*: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

r) *pubblico interessato*: pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente si considerano portatrici di siffatto interesse;

s) *soggetti interessati*: chiunque, tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche e territoriali del piano o programma sottoposto a valutazione di impatto strategico o del progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, intende fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo;

t) *procedura di verifica o screening*: procedimento preliminare, che precede la presentazione della proposta di piano o programma, ovvero la presentazione del progetto, attivato allo scopo di definire se un determinato piano o programma debba essere sottoposto a valutazione ambientale strategica, ovvero se un determinato progetto debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

u) *fase preliminare o scoping*: procedimento facoltativo, che precede la presentazione del progetto, attivato allo scopo di definire, in contraddittorio tra autorità competente e soggetto proponente, le informazioni che devono essere fornite nello studio di impatto ambientale;

ART. 3 - COMMISSIONE TECNICO-CONSULTIVA PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è istituita la Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali. Con lo stesso decreto sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione stessa.

2. La Commissione assicura al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione del presente decreto. In particolare la Commissione provvede all'istruttoria e si esprime sui rapporti ambientali e sugli studi di impatto ambientale relativi a piani e programmi ovvero a progetti rispettivamente sottoposti a valutazione ambientale strategica ed a valutazione di impatto ambientale di competenza statale. La Commissione si esprime altresì sulle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale.

3. La Commissione è composta da settanta membri, oltre al presidente ed a tre vicepresidenti, scelti tra professori universitari, tra professionisti ed esperti qualificati in materie progettuali, geologiche, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione.

4. L'attività della Commissione è articolata in tre settori operativi facenti capo ai tre vicepresidenti e concernenti, rispettivamente, le seguenti procedure:

- a) valutazione ambientale strategica;
- b) valutazione di impatto ambientale;
- c) prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

5. La Commissione di norma opera attraverso sottocommissioni. Le sottocommissioni sono composte da un numero variabile di componenti in ragione delle professionalità necessarie per il completo ed adeguato esame della specifica pratica. L'individuazione delle professionalità necessarie spetta al vicepresidente competente. Una volta individuate le figure professionali dei componenti e del coordinatore della sottocommissione, i singoli commissari sono assegnati sulla base di un predefinito ordine di turnazione.

6. In ragione degli specifici interessi di competenza regionale o locale coinvolti dal piano o programma oggetto di valutazione ambientale strategica, dal progetto di opera o intervento sottoposto a valutazione di impatto ambientale, la sottocommissione è integrata dal o dai rappresentanti della o delle regioni o province autonome concretamente interessate per territorio.

7. Ai fini di cui al comma precedente, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta a comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un elenco composto da un minimo di tre ed un massimo di nove esperti e l'ordine di turnazione secondo il quale, all'occorrenza, dovranno essere convocati in sottocommissione.

8. Qualora la regione o la provincia autonoma interessata non abbia provveduto alla designazione degli esperti, la sottocommissione è costituita nella composizione ordinaria e procede comunque all'istruttoria affidatale, ferma restando la possibilità di successiva integrazione della sua composizione, nel rispetto dello stadio di elaborazione e delle eventuali conclusioni parziali cui sia già pervenuta la sottocommissione.

TITOLO II - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VAS

CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI VAS

ART. 4 - AMBITO D'APPLICAZIONE

1. Sono soggetti a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi di cui al successivo comma 2, nonché, qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente, quelli di cui ai successivi commi 3 e 4. Sono altresì sottoposte a valutazione ambientale strategica le modifiche di cui al comma 5.
2. Fatto salvo il comma 3, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica:
 - a) i piani e i programmi che presentino entrambi i seguenti requisiti:
 - concernano i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli;
 - contengano la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente;
 - b) i piani e i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, eccettuati i piani e i programmi direttamente connessi e necessari alla gestione di tali siti.
3. Sono altresì sottoposti a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, contenenti la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti non sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente.
4. I piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche dei piani e programmi già approvati di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono sottoposti a valutazione ambientale strategica solo se possano avere effetti significativi sull'ambiente.
5. Ai fini dell'applicazione dei commi 3 e 4, l'autorità competente all'approvazione del piano o del programma deve preliminarmente verificare se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente secondo i criteri di cui all'allegato II. Analoga verifica deve essere eseguita quando si tratti di approvare una modifica di un piano o programma già approvato.
6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al comma 2 devono essere consultate le altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma oggetto d'esame. Per i piani ed i programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato deve comunque essere acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 3.
7. Le conclusioni adottate ai sensi dei commi 5 e 6, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale strategica, debbono essere messe a disposizione del pubblico.
8. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

- i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile;
- i piani e i programmi finanziari o di bilancio.

ART. 5 - INTEGRAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE NEI PROCEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE

1. La valutazione ambientale strategica deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione in sede legislativa o amministrativa.
2. Le procedure amministrative previste dal presente titolo sono integrate nelle procedure ordinarie in vigore per l'adozione ed approvazione dei piani e dei programmi.
3. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, le autorità competenti all'approvazione dei singoli piani o programmi tengono conto, al fine di evitare duplicazioni della valutazione, delle valutazioni già effettuate ai fini dell'approvazione del piano sovraordinato e di quelle da effettuarsi per l'approvazione dei piani sottordinati.

ART. 6 - RAPPORTO AMBIENTALE

1. Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica deve essere redatto, prima ed ai fini dell'approvazione, un rapporto ambientale, che costituisce parte integrante della documentazione del piano o del programma proposto o adottato e da approvarsi.
2. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato I riporta le informazioni da fornire a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, nei casi di processi di pianificazione a più livelli dalla pianificazione generale ai piani di dettaglio e di attuazione, tenuto conto della fase in cui si trova nell'*iter* pianificatorio, nella misura in cui taluni aspetti siano più adeguatamente valutati in altre successive fasi di detto *iter*.
3. Per redigere il rapporto ambientale possono essere utilizzate le informazioni di cui all'allegato I pertinenti sugli effetti ambientali del piano e del programma oggetto di valutazione comunque disponibili ed ottenute anche nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
4. Il proponente ha la facoltà di attivare una fase preliminare o scoping allo scopo di definire, in contraddittorio con l'autorità competente, le informazioni che devono essere fornite nel rapporto ambientale.
5. Le altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma oggetto d'esame devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio.
6. Al rapporto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica dei contenuti del piano o programma proposto e degli altri dati ed informazioni contenuti nel rapporto stesso.

ART. 7 - CONSULTAZIONI

1. Prima dell'approvazione, il piano o programma adottato, ovvero, qualora non sia previsto un atto formale di adozione, la proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto a norma dell'articolo 6 devono essere messi a disposizione delle altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali o paesaggistiche, esercitano funzioni amministrative

correlate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma e del pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1 ed al successivo comma 4, la proposta di piano o di programma ed il relativo rapporto ambientale devono essere inviati a tutte dette altre autorità. La sintesi non tecnica, con indicazione delle sedi ove può essere presa visione della documentazione integrale, deve essere depositata in congruo numero di copie presso gli uffici dei comuni, delle province e delle regioni il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli effetti della sua attuazione.

3. Dell'avvenuto invio e deposito di cui al comma 2 deve essere data notizia a mezzo stampa secondo le modalità stabilite con apposito regolamento, che assicura criteri uniformi di pubblicità per tutti i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica, garantendo che il pubblico interessato venga in tutti i casi adeguatamente informato. Il medesimo regolamento stabilisce i casi e le modalità per la contemporanea pubblicazione totale o parziale in internet della proposta di piano o programma e relativo rapporto ambientale.

4. Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della notizia di avvenuto deposito e di eventuale pubblicazione in internet di cui al comma 3, chiunque ne abbia interesse può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale depositati e pubblicizzati a norma dei commi precedenti. Entro lo stesso termine chiunque può presentare proprie osservazioni anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

5. I depositi e le pubblicazioni, di cui ai precedenti commi 2 e 3, con le connesse e conseguenti consultazioni, di cui al comma 4, sostituiscono ad ogni effetto tutte le forme di informazione e partecipazione eventualmente previste dalle procedure ordinarie di adozione ed approvazione dei medesimi piani o programmi.

ART. 8 - CONSULTAZIONI TRANSFRONTALIERE

1. Qualora l'attuazione di un determinato piano o di un programma sottoposto a valutazione ambientale strategica possa avere effetti significativi anche sull'ambiente di un altro Stato membro dell'Unione europea, o qualora lo richieda lo Stato membro che potrebbe essere interessato in misura significativa, una copia integrale della proposta di piano o di programma e del rapporto ambientale, redatto a norma dell'articolo 6, deve essere trasmessa, prima della approvazione del piano o del programma, anche a detto Stato membro interessato, invitandolo ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa.

2. Qualora lo Stato membro, cui sia stata trasmessa copia della proposta di piano o di programma e del rapporto ambientale ai sensi del comma 1, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento comunichi che, per esprimere il proprio parere, intende procedere a consultazioni, l'autorità competente deve concedere un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire allo Stato membro di procedere alle consultazioni al proprio interno delle autorità e del pubblico interessato. Nel frattempo ogni altro termine resta sospeso.

ART. 9 - GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE ED APPROVAZIONE DEL PIANO O PROGRAMMA PROPOSTO

1. Prima dell'approvazione del piano o del programma sottoposto a valutazione ambientale strategica devono essere esaminati e valutati il rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 6, i pareri espressi ai sensi dell'articolo 7, nonché gli eventuali pareri di altri Stati membri resi ai sensi dell'articolo 8.

2. In base agli esiti dell'esame e delle valutazioni di cui al comma precedente l'autorità preposta alla valutazione ambientale, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'ultimo termine utile per la presentazione dei pareri di cui agli articoli 7 ed 8, emette il giudizio di compatibilità ambientale contenente un parere ambientale articolato e motivato che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano o del programma. Il giudizio di compatibilità ambientale può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed

integrazioni della proposta del piano o programma valutato. In tali ipotesi, il giudizio è trasmesso al proponente con invito a provvedere alle necessarie varianti prima di ripresentare il piano o programma per l'approvazione.

3. L'approvazione del piano o del programma tiene conto di detto parere. A tal fine il provvedimento di approvazione deve essere accompagnato da una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 6, dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 7 e dei risultati delle consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 8, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate.

4. Qualora nel corso dell'istruttoria per l'approvazione di un piano o programma da sottoporsi a valutazione ambientale strategica ai sensi dell'articolo 4 venga rilevato che la relativa procedura non è stata attivata, l'autorità competente all'approvazione di detto piano o programma invita formalmente il proponente a provvedere ad attivare detta procedura e contestualmente sospende il procedimento di approvazione.

ART. 10 - INFORMAZIONI CIRCA LA DECISIONE

1. L'adozione dei giudizi di compatibilità ambientale e dei provvedimenti di approvazione di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell'articolo precedente devono essere resi noti al pubblico dandone notizia a mezzo stampa secondo le modalità fissate da apposito regolamento.

2. I medesimi giudizi di compatibilità ambientale e i provvedimenti di approvazione sono trasmessi in copia integrale alle altre autorità ed agli Stati membri che abbiano partecipato alle consultazioni di cui agli articoli 7 e 8.

ART. 11 - MONITORAGGIO

1. Le autorità preposte all'approvazione dei piani o dei programmi esercitano, direttamente o tramite delega, il controllo sugli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi dalle stesse approvati, al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune.

2. Al fine di conformarsi al disposto del comma 1, possono essere impiegati, se del caso, i meccanismi di controllo esistenti onde evitare la duplicazione del monitoraggio.

CAPO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA VAS IN SEDE STATALE

ART. 12 - PIANI E PROGRAMMI SOTTOPOSTI A VAS IN SEDE STATALE

1. Sono sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato.

2. Per la valutazione ambientale dei piani e programmi di cui al comma 1, le disposizioni del presente capo integrano e specificano le disposizioni del capo I; queste ultime si applicano anche per la valutazione dei progetti di cui al comma 1 ove non diversamente disposto nel presente capo II.

ART. 13 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Per i piani e programmi di cui all'articolo precedente, prima dell'avvio del procedimento di approvazione, il piano o programma adottato o comunque proposto deve essere inoltrato, corredato dal rapporto ambientale e dalla sintesi non tecnica, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Commissione tecnico-

consultiva per le valutazioni ambientali di cui all'articolo 3 e agli altri Ministeri eventualmente interessati.

2. Contemporaneamente, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 e 2, presso gli uffici dei comuni, delle province e delle regioni il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli effetti della sua attuazione deve essere depositato un congruo numero di copie della sintesi non tecnica; alle regioni deve essere inviata anche copia integrale della proposta di piano o programma del rapporto ambientale.

3. La notizia degli avvenuti depositi ed invii deve essere pubblicata, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, su un quotidiano a diffusione nazionale e sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata. Qualora il piano o programma proposto interessi più regioni, l'annuncio deve essere pubblicato sul quotidiano più diffuso in ciascuna regione.

4. Nelle fasi preliminari di screening o scoping, se esperite, e comunque all'avvio dell'istruttoria, in ragione delle specifiche caratteristiche del piano o programma proposto ed anche su istanza del proponente, possono essere fissate specifiche e diverse modalità di pubblicazione e di informazione, a seconda dei casi, integrando o semplificando quelle di cui ai precedenti commi 2 e 3. Qualora tali modifiche vengano disposte in sede di istruttoria e comportino il rinnovo dell'avviso a mezzo stampa di cui al comma 3, tutti i termini del procedimento vengono interrotti e ricominciano a decorrere dalla pubblicazione del nuovo annuncio.

ART. 14 - ISTRUTTORIA E ADOZIONE DEL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

1. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato sono svolte dalla Commissione di cui all'articolo 3. A tal fine il vicepresidente competente, per ogni proposta di piano o programma inviatagli ai sensi dell'articolo 13, comma 1, provvede senza indugio alla costituzione di apposita sottocommissione secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 5; ove ne ricorrano i presupposti la sottocommissione è integrata ai sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo 3.

2. Ove la sottocommissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, ne può richiedere l'integrazione. In tal caso i termini del procedimento restano sospesi fino al ricevimento delle integrazioni richieste.

3. La sottocommissione incaricata acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi degli articoli 7 e 8, ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui agli articoli 7 e 8, fatta comunque salva la sospensione eventualmente disposta ai sensi del precedente comma 2.

4. Il parere espresso dalla sottocommissione è immediatamente trasmesso al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che, entro i successivi trenta giorni provvede all'adozione del giudizio di compatibilità ambientale. Per i piani e programmi incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il giudizio di compatibilità ambientale è adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

ART. 15 - EFFETTI DEL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

1. Le proposte di piani e programmi sottoposte a valutazione ambientale strategica, anche qualora siano già state adottate con atto formale, sono riviste e, se necessario, riformulate, sulla base del giudizio di compatibilità ambientale reso ai sensi dell'articolo precedente.

2. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, il giudizio di compatibilità ambientale è comunque allegato al piano o programma inoltrato per l'approvazione.

ART. 16 - PROCEDURA DI SCREENING

1. I piani e programmi diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 2, ma comunque concernenti i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, nonché le modifiche di detti piani e programmi sono sottoposti alla procedura di verifica o screening al fine di accertare se ricorrano i presupposti di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 4.
2. La verifica è eseguita dall'autorità competente all'approvazione, su istanza del proponente ed acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 3 che si pronuncia in base ai criteri di cui all'allegato II entro trenta giorni dalla richiesta. A tal fine l'istanza di verifica o screening con la proposta di piano o programma ed i relativi documenti allegati deve essere inoltrata in copia a detta Commissione onde consentire la tempestiva costituzione della sottocommissione incaricata di esprimere il parere. In caso di esito positivo dello screening, alla sottocommissione nominata viene poi assegnata anche l'istruttoria di cui all'articolo 14. Sempre in caso di esito positivo dello screening, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del piano o programma proposto, possono contestualmente essere precisate le modalità di informazione anche in deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 13
3. Qualora nel corso dell'istruttoria per l'approvazione di un nuovo piano o programma, o di una modifica ad un piano o programma già approvato, venga rilevato che non è stata esperita la procedura di verifica di cui ai precedenti commi 1 e 2, detta procedura è attivata dall'autorità competente all'approvazione che, a tal fine, trasmette alla Commissione di cui all'articolo 3 tutta la documentazione utile in proprio possesso e contestualmente sospende il procedimento di approvazione.

ART. 17 - FASE PRELIMINARE O SCOPING

1. Per i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede statale la fase preliminare o scoping di cui all'articolo 6, comma 4, avviene in contraddittorio con la Commissione di cui all'articolo 3.
2. Ai fini di cui al comma precedente, il proponente interessato ha la facoltà di richiedere direttamente al vicepresidente competente la costituzione, secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, di apposita sottocommissione con la quale interloquire.
3. Al termine della fase preliminare la sottocommissione incaricata, sentite, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 5, le regioni territorialmente interessate, redige un verbale indicante puntualmente tutte le informazioni che debbono essere incluse nel rapporto ambientale ed il relativo livello di dettaglio. Con lo stesso verbale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del piano o programma proposto, possono essere precisate le modalità di informazione anche in deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 13.
4. Alla sottocommissione incaricata per la fase preliminare compete anche l'istruttoria di cui all'articolo 14.

CAPO III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA VAS IN SEDE REGIONALE O PROVINCIALE

ART. 18 - PIANI E PROGRAMMI SOTTOPOSTI A VAS IN SEDE REGIONALE O PROVINCIALE

1. Sono sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede regionale o provinciale i piani e programmi di cui all'articolo 4 la cui approvazione compete alle regioni o agli enti locali.

ART. 19 - PROCEDURE DI VAS IN SEDE REGIONALE O PROVINCIALE

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi di cui all'articolo 18.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 costituiscono norme di indirizzo e riferimento per le discipline regionali e provinciali di cui al precedente comma 1.

TITOLO III - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - VIA

CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI VIA

ART. 20 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale:
 - a) i progetti di cui all'elenco A dell'allegato III ovunque ubicati;
 - b) i progetti di cui all'elenco B dell'allegato III che ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
 - c) i progetti elencati di cui all'elenco B dell'allegato III che non ricadano in aree naturali protette, ma che, sulla base degli elementi indicati nell'allegato IV, a giudizio dell'autorità competente richiedano ugualmente lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale;
 - d) i progetti di specifiche opere o interventi per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia espressamente prescritta dalle leggi speciali di settore che disciplinano dette opere o interventi.
2. Per i progetti di opere o di interventi di cui al comma 1, lettera a), ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50%.
3. La medesima procedura si applica anche agli interventi su opere già esistenti, non rientranti nelle categorie del comma 1, qualora da tali interventi derivi un'opera che rientra nelle categorie stesse. Si applica altresì alle modifiche sostanziali di opere ed interventi rientranti nelle categorie di cui al comma 1, lettere a) e b).
4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente titolo:
 - a) i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale;
 - b) i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopi di protezione civile;
 - c) i progetti relativi ad opere ed interventi disposti in situazioni di necessità e d'urgenza a scopi di salvaguardia dell'incolumità delle persone da un pericolo imminente o a seguito di calamità;
 - d) i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo, ivi comprese quelle necessarie esclusivamente ai fini dell'esecuzione di interventi di bonifica autorizzati.

ART. 21 - FINALITÀ DELLA VIA

1. La procedura di valutazione di impatto ambientale deve assicurare che:
 - a) nei processi di formazione delle decisioni relative alla realizzazione di progetti individuati negli allegati al presente atto siano considerati gli obiettivi di proteggere la salute e di migliorare la qualità della vita umana, al fine di contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la

capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita, di garantire l'uso plurimo delle risorse naturali, dei beni pubblici destinati alla fruizione collettiva, nonché lo sviluppo sostenibile;

b) per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti ed indiretti sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale;

c) in ogni fase della procedura siano garantiti lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e l'autorità competente;

d) siano garantite l'informazione e la partecipazione dei cittadini al procedimento;

e) siano conseguite la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale.

ART. 22 - COMPETENZE E PROCEDURE

1. La valutazione di impatto ambientale compete:

a) per i progetti di opere ed interventi sottoposti ad autorizzazione statale e per quelli aventi impatto ambientale interregionale o internazionale, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, secondo le disposizioni di cui al presente capo I ed al successivo capo II;

b) negli altri casi, all'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma con propria legge, tenuto conto delle attribuzioni di competenza per l'autorizzazione alla realizzazione delle varie opere ed interventi e secondo le procedure dalla stessa stabilite sulla base dei criteri direttivi di cui al capo III del presente titolo, ferme restando le disposizioni comuni di cui al presente capo I.

ART. 23 - FASE INTRODUTTIVA DEL PROCEDIMENTO

1. Il committente o proponente l'opera o l'intervento deve inoltrare all'autorità competente apposita domanda allegando il progetto, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica.

2. Copia integrale della domanda di cui al comma 1 e dei relativi allegati deve essere trasmessa alle regioni, alle province ed ai comuni interessati e, nel caso di aree naturali protette, anche ai relativi enti di gestione, che devono esprimere il loro parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale anche in assenza dei predetti pareri.

3. In ragione delle specifiche caratteristiche dimensionali e funzionali dell'opera o intervento progettato, ovvero in ragione del numero degli enti locali potenzialmente interessati e della dimensione documentale del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, il committente o proponente, attivando a tal fine una specifica fase preliminare o scoping, può chiedere di essere in tutto o in parte esonerato dagli adempimenti di cui al precedente comma 2, ovvero di essere autorizzato ad adottare altri sistemi di divulgazione appropriati.

4. Eventuali integrazioni allo studio trasmesso o alla documentazione allegata possono essere richiesti, con indicazione di un congruo termine per la risposta, ovvero presentati dal committente

o proponente, per una sola volta. In tali ipotesi tutti i termini del procedimento vengono interrotti e ricominciano a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Nel caso in cui l'interessato non ottemperi, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. È facoltà del committente o proponente presentare una nuova domanda.

ART. 24 - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

1. Lo studio di impatto ambientale è predisposto a cura e spese del committente o proponente, secondo le indicazioni di cui all'allegato V.
2. Per i progetti che sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale, è facoltà del committente o proponente, prima dell'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, richiedere all'autorità competente che venga esperita una fase preliminare o scoping avente lo scopo di definire, in contraddittorio con l'autorità competente, le informazioni, comprese nell'allegato V, che devono essere contenute nello studio di impatto ambientale. A tale fine, il committente o proponente presenta una relazione che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, le metodologie che intende adottare per l'elaborazione delle informazioni in esso contenute e il relativo livello di approfondimento. L'autorità competente, anche nel caso in cui detto parere sia stato reso, può chiedere al committente o proponente, successivamente all'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale, chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione presentata.
3. Le altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o intervento progettato devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale e sul loro livello di dettaglio.
4. Le informazioni richieste devono essere coerenti con il grado di approfondimento necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche di un determinato tipo di progetto e delle componenti dell'ambiente che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili. Qualora il committente o proponente ritenga che alcune informazioni non debbano essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale, può produrre per la consultazione da parte del pubblico interessato una versione dello studio di impatto ambientale priva di dette informazioni.
5. Lo studio di impatto ambientale deve comunque contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni;
 - b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi;
 - c) i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti sull'ambiente che il progetto può produrre sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
 - d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, ivi compresa la cosiddetta "opzione zero", con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
 - e) una valutazione del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale.
6. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali dell'opera o intervento progettato e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso.

7. Ai fini della predisposizione dello studio, il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione delle opere o degli impianti ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.

ART. 25 - MISURE DI PUBBLICITÀ

1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'individuazione degli uffici presso i quali in via permanente o per casi specifici sono depositati e consultabili dal pubblico i documenti e gli atti inerenti i procedimenti di valutazione pendenti conclusi concernenti opere ed interventi attinenti le rispettive attribuzioni e competenze.

2. Contestualmente alla presentazione della domanda di cui all'articolo 24, il committente o proponente provvede a proprie spese:

a) al deposito del progetto dell'opera, dello studio di impatto ambientale e di un congruo numero di copie della sintesi non tecnica presso gli uffici individuati, ai sensi del comma 1, dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle province autonome interessate;

b) alla diffusione di un annuncio dell'avvenuto deposito a mezzo stampa secondo le modalità stabilite con apposito regolamento, che assicura criteri uniformi di pubblicità per tutti i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, garantendo che il pubblico interessato venga in tutti i casi adeguatamente informato.

ART. 26 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'opera o intervento progettato può presentare all'autorità competente osservazioni scritte su detto progetto soggetto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b). Il giudizio di compatibilità ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e le osservazioni del pubblico.

2. L'autorità competente alla valutazione dell'impatto ambientale può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio presentato dal committente o proponente, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini.

3. L'inchiesta di cui al comma 2 si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del giudizio di cui all'articolo 27.

4. Il committente o proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 2, può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della procedura, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del giudizio di cui all'articolo 27.

5. Quando il committente o proponente intenda uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai pareri o osservazioni, ovvero ai rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio, ne fa richiesta all'autorità competente, indicando il tempo necessario. La richiesta sospende tutti i termini della procedura che riprendono il loro corso con il deposito del progetto modificato.

ART. 27 - ISTRUTTORIA TECNICA

1. L'istruttoria tecnica sui progetti di cui all'articolo 20 ha le seguenti finalità:

a) accertare la completezza della documentazione presentata;

- b) verificare la rispondenza della descrizione dei luoghi e delle loro caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente;
- c) verificare che i dati del progetto, per quanto concerne i rifiuti liquidi e solidi, le emissioni inquinanti nell'atmosfera, i rumori ed ogni altra eventuale sorgente di potenziale inquinamento corrispondano alle prescrizioni dettate dalle normative di settore;
- d) accertare la coerenza del progetto, per quanto concerne le tecniche di realizzazione e dei processi produttivi previsti, con i dati di utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali;
- e) accertare il corretto utilizzo delle metodologie di analisi e previsione, nonché l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;
- f) individuare e descrivere l'impatto complessivo del progetto sull'ambiente anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva.

ART. 28 - GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

1. La procedura di valutazione di impatto ambientale deve concludersi con un giudizio motivato entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b), salvi i casi di interruzione e sospensione espressamente previsti.
2. L'inutile decorso del termine di cui al comma 1, da computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni e sospensioni intervenute, implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri che deve provvedere entro sessanta giorni, anche su istanza delle parti interessate; in difetto equivale a giudizio positivo incondizionato sulla compatibilità ambientale del progetto presentato.
3. L'amministrazione competente all'autorizzazione definitiva alla realizzazione dell'opera o intervento progettato acquisisce il giudizio di compatibilità ambientale comprendente le eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio delle opere e degli impianti. Nel caso di iniziative promosse da autorità pubbliche, il provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione deve adeguatamente evidenziare la conformità delle scelte effettuate agli esiti della procedura d'impatto ambientale. Negli altri casi i progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione.
4. Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale devono essere comunicati ai soggetti del procedimento, a tutte le amministrazioni pubbliche competenti, anche in materia di controlli ambientali, e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

ART. 29 - PROCEDURA DI VERIFICA O SCREENING

1. Per i progetti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), il committente o proponente richiede preliminarmente all'autorità competente la verifica ivi prevista. Le informazioni che il committente o proponente deve fornire per la predetta verifica riguardano una descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente.
2. L'autorità competente si pronuncia entro i successivi sessanta giorni sulla base degli elementi di cui all'allegato IV, individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e monitoraggio delle opere o degli impianti. Trascorso il termine suddetto, in caso di silenzio dell'autorità competente, il progetto si intende escluso dalla procedura. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono

affinché l'elenco dei progetti per i quali sia stata chiesta la verifica ed i relativi esiti siano resi pubblici.

3. Nel caso in cui l'autorità competente ritenga che il progetto deve essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale si applicano gli articoli 23 e seguenti del presente decreto.

ART. 30 - RELAZIONI TRA VAS E VIA

1. Per progetti di opere ed interventi da realizzarsi in attuazione di piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale strategica e che rientrino tra le categorie per le quali è prescritta la valutazione di impatto ambientale, in sede di esperimento di quest'ultima costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi positivamente valutati in sede di valutazione di impatto strategico o comunque decisi in sede di approvazione del piano o programma.

ART. 31 - RELAZIONI TRA VIA E IPPC

1. Per le nuove opere ed interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale e contemporaneamente rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nonché per le modifiche sostanziali, secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), di dette opere o interventi la procedura di valutazione dell'impatto ambientale è integrata nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

2. Ai fini di cui al comma precedente:

- il progetto e lo studio di impatto ambientale da presentarsi ai sensi del presente decreto sostituiscono le informazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
- i depositi di atti e documenti, le pubblicazioni e le consultazioni previste dal presente decreto sostituiscono ad ogni effetto tutte le forme di informazione e partecipazione di cui al citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
- in pendenza della procedura di valutazione dell'impatto ambientale il procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, eventualmente avviato, resta sospeso;
- una volta conclusa la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, il giudizio di compatibilità ambientale viene comunicato all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ed il relativo procedimento viene avviato o ripreso con la convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, restando le fasi precedenti assorbite nella già esperita procedura di valutazione di impatto ambientale;
- l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale si pronuncia tenuto conto del giudizio di compatibilità ambientale emesso sul progetto dell'opera o intervento per il quale detta autorizzazione è stata richiesta.

CAPO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA VIA IN SEDE STATALE

ART. 32 - PROGETTI SOTTOPOSTI A VIA IN SEDE STATALE

1. Compete al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la regione interessata e sulla base dell'istruttoria esperita dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3, la valutazione di impatto ambientale dei progetti di opere ed interventi rientranti nelle categorie di cui all'articolo 20 nei casi in cui si tratti:
 - a) di opere o interventi sottoposti ad autorizzazione di organi dello Stato;
 - b) di opere o interventi localizzati sul territorio di più regioni o che comunque possano avere impatti rilevanti su più regioni;
 - c) di opere o interventi che possano avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro dell'Unione europea.
2. Per la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di cui al comma 1 le disposizioni del presente capo II integrano e specificano le disposizioni del capo I; queste ultime si applicano anche per la valutazione dei progetti di cui al comma 1 ove non diversamente disposto nel presente capo II.

ART. 33 - PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, i progetti delle opere ed interventi di cui all'articolo precedente debbono essere inoltrati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla regione territorialmente interessata, alla Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali di cui all'articolo 3 ed agli altri Ministeri eventualmente interessati. Al progetto deve essere allegato lo studio di impatto ambientale di cui all'articolo 24 e la relativa sintesi non tecnica. Qualora l'opera o intervento progettato interessi più regioni, a ciascuna regione deve essere inviata una copia del progetto.
2. Per le opere ed interventi che ricadano nel territorio di più enti locali può essere depositato presso ciascuna provincia e ciascun comune solo lo stralcio del progetto e dello studio di impatto ambientale relativi alla porzione dell'opera o intervento che interessa il relativo ambito territoriale, fermo restando il deposito della sintesi non tecnica in versione integrale. Identica possibilità è data per le aree naturali protette ed i relativi enti di gestione.
3. Resta ferma la facoltà per il committente o proponente di richiedere in via preliminare al Ministro dell'ambiente, che si pronuncia sulla base di un progetto anche solo di massima, la definizione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, di modalità di divulgazione più adeguate e praticabili in relazione alle specifiche caratteristiche del progetto. Con le stesse modalità, su espressa richiesta del committente o proponente, possono essere definite le comunicazioni ed i depositi da effettuarsi per la riapertura avanti il Ministero del procedimento originariamente avviato in sede regionale o provinciale e per il quale l'autorità designata dalla regione o provincia autonoma si sia dichiarata incompetente ai sensi dell'articolo 39, comma 3.
4. Le regioni, le province ed i comuni interessati devono esprimere il loro parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione di cui ai commi 1 e 2. Decorso tale termine il giudizio di compatibilità può essere emesso anche in assenza dei predetti pareri.
5. L'annuncio dell'avvenuta presentazione deve essere pubblicato, a cura del committente o proponente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale. Qualora l'opera o intervento progettato interessi i territori più regioni, l'annuncio deve essere pubblicato sul quotidiano più diffuso in ciascuna regione.
6. Chiunque abbia interesse, in conformità delle leggi vigenti, può presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ovvero, direttamente, alla Commissione tecnico-

consultiva di cui all'articolo 3, e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri scritti sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta comunicazione del progetto.

7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo seguente, si pronuncia sulla compatibilità ambientale entro novanta giorni dalla data dell'ultima delle pubblicazioni di cui al comma 5 e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dall'ultima delle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. Per i progetti di opere ed interventi ricadenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il giudizio di compatibilità ambientale è adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali

8. L'inutile decorso dei termini di cui al comma 7, da computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni e sospensioni intervenute, implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che deve provvedere entro sessanta giorni anche su istanza delle parti interessate; ed in difetto equivale a giudizio positivo incondizionato sulla compatibilità ambientale del progetto presentato.

9. Per le opere di interesse statale, ove il Ministro competente alla loro realizzazione non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

ART. 34 - COMPITI ISTRUTTORI DELLA COMMISSIONE TECNICO-CONSULTIVA

1. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione ambientale dei progetti di opere ed interventi di competenza dello Stato sono svolte dalla Commissione di cui all'articolo 3. A tal fine il vicepresidente competente, per ogni progetto inviatogli ai sensi dell'articolo 23, comma 1, provvede senza indugio alla costituzione di apposita sottocommissione secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 5; ove ne ricorrano i presupposti la sottocommissione è integrata ai sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo 3.

2. Ove la sottocommissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, ne può richiedere l'integrazione. In tal caso i termini temporali del procedimento restano sospesi fino al ricevimento delle integrazioni richieste. Le integrazioni debbono comunque essere richieste non oltre trenta giorni dall'apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto interessato non provveda a fornire le integrazioni richieste entro i trenta giorni successivi, il procedimento viene archiviato. È comunque facoltà del committente o proponente presentare una nuova domanda.

3. La sottocommissione incaricata acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi degli articoli 33, commi 4 e 6, e 36, ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui ai citati articoli 33, commi 4 e 6, e 36, fatta comunque salva la sospensione eventualmente disposta ai sensi del precedente comma 2.

4. Il parere emesso dalla sottocommissione è immediatamente trasmesso al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per l'adozione del giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del comma 7 del precedente articolo 33.

5. Nei casi in cui, in base alle procedure di approvazione previste dalle specifiche leggi di settore vigenti, la valutazione di impatto ambientale venga eseguita su progetti preliminari o di massima, la sottocommissione ha, altresì, il compito di verificare l'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del giudizio di compatibilità ambientale e di effettuare gli opportuni controlli in tal senso.

6. Qualora nel corso delle verifiche di cui al comma precedente si accerti che il progetto definitivo è sensibilmente diverso da quello preliminare, la sottocommissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che può disporre l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.

ART. 35 - SCOPING E SCREENING

1. Per i progetti di cui all'articolo 32, la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 provvede all'istruttoria anche per le fasi preliminari ed eventuali di scoping e di screening di cui, rispettivamente, agli articoli 23, comma 3, 24, comma 2, e 33, comma 3, e all'articolo 29.
2. Ai fini di cui al comma 1, le richieste di scoping e di screening vanno rivolte direttamente al vicepresidente della Commissione competente per materia che provvede alla costituzione, secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, delle sottocommissioni cui vengono assegnate le relative istruttorie.
3. La sottocommissione costituita per la fase preliminare di scoping relativa ad un determinato progetto, provvede poi anche all'istruttoria di cui all'articolo 34 relativa al medesimo progetto. Lo stesso vale per la sottocommissione costituita per la verifica o screening in caso di esito positivo di detta procedura preliminare.

ART. 36 - PROCEDURE PER I PROGETTI CON IMPATTI AMBIENTALI TRANSFRONTALIERI

1. Qualora l'opera o l'intervento progettato possa avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero qualora detto Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne faccia richiesta, al medesimo Stato devono essere trasmesse quanto meno:
 - a) una descrizione del progetto corredata di tutte le informazioni disponibili circa il suo eventuale impatto transfrontaliero;
 - b) informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata.
2. Se lo Stato membro, cui siano pervenute le informazioni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni comunica che intende partecipare alla procedura di valutazione in corso, allo stesso Stato, se non è già stato fatto, devono essere trasmessi in copia la domanda del committente o proponente, il progetto dell'opera o intervento, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica.
3. Con la trasmissione della documentazione di cui al comma 2, viene assegnato allo Stato interessato un termine di trenta giorni per presentare eventuali osservazioni, salvo che detto Stato non abbia manifestato di esprimere il proprio parere previa consultazione al proprio interno delle autorità competenti e del pubblico interessato, nel qual caso viene assegnato un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni.
4. Modalità più dettagliate per l'attuazione del presente articolo possono essere concordate caso per caso con lo Stato membro interessato.
5. In pendenza dei termini di cui al comma 3 ogni altro termine della procedura resta sospeso.

ART. 37 - EFFETTI DEL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

1. Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale devono essere comunicati ai soggetti del procedimento, a tutte le amministrazioni pubbliche competenti, anche in materia di controlli ambientali, e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. Il giudizio di compatibilità ambientale comprendente le eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio delle opere e degli impianti deve in particolare essere acquisito dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione definitiva alla realizzazione dell'opera o intervento progettato.
3. Nel caso di iniziative promosse da autorità pubbliche, il provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione deve adeguatamente evidenziare la conformità delle scelte effettuate agli

esiti della procedura d'impatto ambientale. Negli altri casi i progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione.

ART. 38 - CONTROLLI SUCCESSIVI

1. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui all'articolo 32, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ravvisi comportamenti contrastanti con il giudizio espresso sulla compatibilità ambientale del progetto e con le prescrizioni ad esso relative, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e impartisce le prescrizioni necessarie al ripristino delle condizioni di compatibilità ambientale dei lavori medesimi.

CAPO III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA VIA IN SEDE REGIONALE O PROVINCIALE

ART. 39 - PROGETTI SOTTOPOSTI A VIA IN SEDE REGIONALE O PROVINCIALE

1. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede regionale o provinciale i progetti di opere ed interventi rientranti nelle categorie di cui all'articolo 20, salvo si tratti di opere o interventi sottoposti ad autorizzazione statale o aventi impatto ambientale interregionale o internazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali e/o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato IV, un incremento delle soglie di cui all'allegato B fino alla misura del 20%

3. Qualora dall'istruttoria esperita in sede regionale o provinciale emerga che l'opera o intervento progettato possa avere impatti rilevanti anche sul territorio di altre regioni o province autonome o di altri Stati membri dell'Unione europea, l'autorità competente con proprio provvedimento motivato si dichiara incompetente e rimette gli atti alla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 per il loro eventuale utilizzo nel procedimento riaperto in sede statale. In tale ipotesi è facoltà del committente o proponente chiedere, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, la definizione in via preliminare delle modalità per il rinnovo parziale o totale della fase di apertura del procedimento.

ART. 40 - PROCEDURE DI VIA IN SEDE REGIONALE O PROVINCIALE

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le procedure per la valutazione di impatto ambientale dei progetti di cui all'articolo 39, comma 1.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 32, 33, 34, 35, 37 e 38 costituiscono criteri di indirizzo e riferimento per le discipline regionali e provinciali di cui al precedente comma 1.

3. Nel disciplinare i contenuti e la procedura di valutazione d'impatto ambientale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano comunque che siano individuati:

- a) l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale;
- b) l'organo tecnico competente allo svolgimento dell'istruttoria;
- c) le eventuali deleghe agli enti locali per particolari tipologie progettuali;

- d) le eventuali modalità, ulteriori o in deroga rispetto a quelle indicate nel presente decreto, per l'informazione e la consultazione del pubblico;
- e) le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie, degli strumenti informativi territoriali di supporto e di un archivio degli studi di impatto ambientale consultabile dal pubblico;
- f) i criteri integrativi con i quali vengono definiti le province ed i comuni interessati dal progetto.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori appropriate forme di pubblicità.

ART. 41 - TERMINI DEL PROCEDIMENTO

1. Ferme restando le ipotesi di sospensione e di interruzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, in casi di particolare rilevanza, la prorogabilità dei termini per la conclusione della procedura sino ad un massimo di sessanta giorni.

ART. 42 - COORDINAMENTO ED INTEGRAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità per l'armonizzazione, il coordinamento e, se possibile, l'integrazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale con le procedure ordinarie di assenso alla realizzazione delle opere.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano integrano e specificano, in relazione alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, quanto disposto dagli articoli 30 e 31.

ART. 43 - PROCEDURE SEMPLIFICATE ED ESONERI

1. Per i progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata realizzati da artigiani o piccole imprese, nonché per le richieste di verifica di cui all'articolo 29, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono modalità semplificate.

2. Per i progetti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali e/o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato IV, criteri e/o condizioni di esclusione dalla procedura.

ART. 44 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministro dell'ambiente circa i provvedimenti adottati i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso e lo stato di definizione delle cartografie e degli strumenti informativi.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 45 - ABROGAZIONI

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
 - a) l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
 - b) l'articolo 8, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) l'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
 - d) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) l'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136;
 - f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999;
 - g) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 settembre 2000;
 - h) l'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93;
 - i) l'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
 - l) l'articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 - m) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n. 5;
 - n) l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
 - o) L'articolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali di cui all'articolo 3 del presente decreto provvede, attraverso proprie sottocommissioni costituite secondo le modalità di cui al comma 5 del citato articolo 3, alle istruttorie già di competenza delle commissioni di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, soppresse per effetto delle abrogazioni di cui alle lettere *i*) e *n*) del precedente comma 1. Dalla medesima data, ogni riferimento alle soppresse commissioni contenuto nei citati decreti legislativi 20 agosto 2002, n. 190, e 18 febbraio 2005, n. 59, si deve intendere riferito alla sottocommissione di cui all'articolo 3, comma 5, di volta in volta costituita.

ART. 46 - PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICO-CONSULTIVA PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Entro il medesimo termine di novanta giorni, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal presente decreto, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione all'articolo 3. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla dimensione e complessità del

progetto, al suo valore economico al numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, tenuto conto della eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o certificati e delle spese di funzionamento della Commissione. Tali oneri, posti a carico del committente o proponente, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Entro i successivi quindici giorni ciascuna regione e provincia autonoma comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il proprio elenco di esperti di cui all'articolo 3, comma 7, con l'ordine di turnazione secondo il quale, all'occorrenza, dovranno essere convocati in sottocommissione.

4. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto la Commissione di cui all'articolo 3 deve essere concretamente nominata e posta in grado di operare.

ART. 47 - ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano mettono in vigore le disposizioni legislative e regolamentari emanate per adeguare i rispettivi ordinamenti al presente decreto al più tardi entro il termine di cui al comma 4 del precedente articolo 46.

ART. 48 - REGOLAMENTI E NORME TECNICHE INTEGRATIVE

1. Al fine di semplificare le procedure di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, con appositi regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere adottate norme puntuali per una migliore integrazione di dette valutazioni negli specifici procedimenti amministrativi vigenti di approvazione o autorizzazione dei piani o programmi e delle opere o interventi sottoposti a valutazione.

2. Per le opere o interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale, fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.

3. Le norme tecniche integrative della disciplina di cui al titolo III del presente decreto, concernenti la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione dei giudizi di compatibilità, in relazione a ciascuna categoria di opere, sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti per materia e sentita la Commissione di cui all'articolo 3.

4. Le norme tecniche emanate in attuazione delle disposizioni di legge di cui all'articolo 45 restano in vigore fino all'emanazione delle corrispondenti norme di cui al precedente comma 3.

ART. 49 - ENTRATA IN VIGORE

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 46 e 47, il presente decreto entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato, si concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all'epoca della presentazione di detta istanza. A tal fine anche le commissioni tecnico-consultive soppresse restano in carica fino ad esaurimento delle istruttorie in corso.